

# CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

<b>OGGETTO</b>	<i>ID.4569 Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e di movimentazione materiali vari</i>
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico Servizio Patrimonio Ufficio Gestione di beni e servizi</i>
<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b>	<i>Dott. Francesco Scriva</i>

## Sommario

Articolo 1.	Oggetto .....	4
Articolo 2.	Descrizione del servizio oggetto dell'affidamento.....	4
Articolo 3.	Spazi oggetto del servizio .....	5
Articolo 4.	Modalità di esecuzione del servizio .....	5
Articolo 4.01	Modalità specifiche di esecuzione del servizio .....	6
Articolo 5.	Personale autorizzato all'esecuzione del servizio .....	7
Articolo 6.	Oneri a carico dell'Appaltatore.....	7
Articolo 7.	Corrispettivo dei Contratti Derivati .....	8
Articolo 7.01	Rendicontazione – Fatturazione e modalità di pagamento .....	8
Articolo 8.	Clausola sociale.....	10
Articolo 9.	Obblighi dell'Appaltatore .....	11
Articolo 10.	Ruoli contrattuali .....	12
Articolo 10.01	Responsabile designato dall'Appaltatore.....	12
Articolo 10.02	Responsabile Unico del Procedimento.....	12
Articolo 10.03	Direttore dell'esecuzione del contratto.....	12
Articolo 11.	Modifiche ed estensioni contrattuali .....	13
Articolo 12.	Revisione prezzi.....	14
Articolo 13.	Subappalto.....	14
Articolo 14.	Sub-contratti.....	14
Articolo 15.	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro .....	15
Articolo 16.	Obblighi in materia di sicurezza.....	15
Articolo 17.	Garanzia definitiva .....	16
Articolo 18.	Polizza assicurativa .....	17
Articolo 19.	Responsabilità dell'Appaltatore .....	17
Articolo 20.	Penali per ritardi e inadempienze .....	18
Articolo 21.	Procedimento di applicazione delle penali .....	18
Articolo 22.	Risoluzione contrattuale .....	19
Articolo 23.	Recesso unilaterale .....	20

## Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

Articolo 24.	Clausole risolutive.....	21
Articolo 25.	Altri casi di risoluzione .....	22
Articolo 26.	Effetti della risoluzione e del recesso .....	22
Articolo 27.	Controversie.....	23
Articolo 28.	Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza .....	23
Articolo 29.	Obblighi di comunicazione all'Amministrazione.....	23
Articolo 30.	Clausole di legalità.....	24
Articolo 31.	Spese contrattuali .....	25

**Articolo 1. Oggetto**

Il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ha ad oggetto le seguenti attività:

<i>Servizio</i>	<i>Principali attività</i>
A) Movimentazione, sistemazione e riordino	Imballo, trasloco in altri immobili o all'interno dello stesso immobile, collocazione di: arredi, attrezzature, suppellettili, materiale cartaceo e materiali vari. Riordino di documenti d'archivio presso gli spazi dell'Amministrazione destinati ad archivio e biblioteca.
B) Sgombero, avvio a recupero/smaltimento	Sgombero di locali, con conseguente trasloco del materiale da e verso locali di proprietà o disponibilità dell'Amministrazione o trasporto dello stesso presso un idoneo sito per l'avvio a recupero/smaltimento; pulizia di massima dei locali sgomberati;
C) Riparazioni e manutenzioni di modesta entità	Esecuzione di riparazioni di mobili e arredi, laddove necessario.

**Articolo 2. Descrizione del servizio oggetto dell'affidamento****A) Movimentazione, sistemazione e riordino:**

Il servizio di cui all'art. 1, lett. A) comprende, in particolare, le attività di:

- a) movimentazione, trasporto, sistemazione e riordino di documenti d'archivio presso gli spazi dell'Amministrazione destinati ad archivio e biblioteca;
- b) smontaggio di arredi (scrivanie, armadi, librerie, cassettiere), ove necessario;
- c) eventuale svuotamento degli arredi da trasportare e stivaggio delle pratiche d'ufficio in essi contenute in idonei contenitori;
- d) accurato imballaggio, a cura e spese dell'Appaltatore, dei colli che possano subire danneggiamenti in fase di trasloco, onde evitarne ogni danno od avaria (a titolo meramente esemplificativo: computer, stampanti, fotocopiatrici, materiali, suppellettili, attrezzature varie); in considerazione della precisione richiesta per lo svolgimento di questa attività, l'Appaltatore deve assicurare, per quanto possibile, che le prestazioni siano eseguite dagli stessi addetti, evitando forme di continuo *turn over* del proprio personale, affinché lo stesso acquisisca quel minimo di esperienza necessaria per poter svolgere il lavoro in modo sufficientemente autonomo;
- e) trasporto di arredi e colli, con personale e mezzi dell'Appaltatore, nei luoghi indicati dall'Amministrazione;
- f) disimballaggio, rimontaggio e posizionamento ordinato nella nuova collocazione del materiale traslocato, fissaggio dell'arredo agli elementi strutturali, secondo quanto indicato dal Responsabile del Procedimento.

**B) Sgombero, avvio a recupero/smaltimento:**

Il servizio di cui all'art. 1, lett. B) comprende, in particolare, le attività di:

- a) sgombero di locali (alloggi, magazzini e/o appartamenti, spazi e aree comuni di edifici) da arredi, attrezzature, materiale ingombrante e da imballo, masserizie ed elettrodomestici, documentazione ed altro materiale ecc.;
- b) conseguente pulizia di massima dei locali interessati;
- c) trasloco di arredi, attrezzature, materiale ingombrante e da imballo, masserizie ed elettrodomestici, documentazione ed altro materiale da e verso locali di proprietà o disponibilità dell'Amministrazione;
- d) trasporto di materiale vario di risulta presso un idoneo sito per l'avvio a recupero/lo smaltimento.

L'attività deve essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e di sicurezza.

Gli oneri di scarica sono a carico dell'Amministrazione, alla quale saranno direttamente addebitati.

**C) Riparazioni e manutenzioni di modesta entità:**

Il servizio di cui all'art. 1, lett. C) comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di:

- a) modeste riparazioni di mobili ed arredi, fissaggio e/o riposizionamento di arredo e/o complementi, compresa la fornitura della ferramenta necessaria;
- b) sostituzione di maniglie e serrature dei serramenti interni ed esterni, compresa la duplicazione di chiavi. Il costo del materiale fornito è a carico dell'Amministrazione.

**Articolo 3. Spazi oggetto del servizio**

Il servizio verrà svolto in base alle esigenze individuate negli edifici di competenza dell'Ente (immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Ente), come da *Allegato C – Elenco immobili*.

Si evidenzia che l'elenco è meramente indicativo e che potrà essere soggetto a variazioni in caso di acquisizione o dismissione degli immobili.

**Articolo 4. Modalità di esecuzione del servizio**

Le attività previste dal presente Capitolato devono svolgersi, in via indicativa, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00.

L'Amministrazione - sulla base delle proprie necessità e organizzazione interna - potrà eccezionalmente richiedere l'esecuzione del servizio in giorni ed orari differenti.

Le richieste di intervento sono formulate dall'Amministrazione mediante posta elettronica - anche non certificata - non oltre le ore 12.00 del giorno precedente l'attività richiesta. In caso di interventi

## **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale**

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

già previsti o programmati, le richieste verranno formulate, per quanto possibile, con congruo anticipo rispetto a tale termine.

La richiesta deve necessariamente contenere:

- a) il giorno, l'orario e l'esatto indirizzo ove devono presentarsi gli addetti dell'Appaltatore;
- b) i materiali e le attrezzature eventualmente occorrenti;
- c) una sintetica descrizione delle operazioni da effettuare.

La richiesta può contenere altresì l'indicazione del numero di addetti, il numero e la tipologia degli automezzi di trasporto ritenuti necessari e il termine entro cui l'intervento deve essere ultimato.

In ogni caso, l'Appaltatore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione il numero di addetti e gli automezzi necessari allo svolgimento dell'attività richiesta.

L'Appaltatore o l'Amministrazione, per una ottimale esecuzione dell'attività richiesta, potranno richiedere l'effettuazione di sopralluoghi conoscitivi presso gli immobili ed i siti di partenza e di arrivo dei beni da trasferire. Gli oneri relativi sono a completo carico dell'Appaltatore.

L'impegno minimo temporale garantito per ogni richiesta di intervento è di 1 (una) ora lavorativa, sia per il personale che per gli automezzi.

Non è previsto un numero minimo di addetti e/o di automezzi di trasporto per ogni singola richiesta.

### **Articolo 4.01 Modalità specifiche di esecuzione del servizio**

Per l'esecuzione dei servizi di movimentazione previsti dalle richieste di intervento che necessitano l'impiego di autoveicoli, l'Appaltatore deve mettere a disposizione i seguenti mezzi:

- a) veicolo con vano di carico coperto o ricopribile di volume sino a 25 metri cubi;
- b) veicolo con vano di carico coperto o ricopribile di volume da oltre 25 a 50 metri cubi;
- c) piattaforma elevatrice esterna / autoscala per altezze di almeno 30 metri, con portata almeno pari a 300 kg.

Gli autoveicoli utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere tutti regolarmente omologati secondo le vigenti norme, aver eseguito le prescritte revisioni periodiche, essere in perfetto stato di manutenzione, relativamente sia alla meccanica sia alla carrozzeria, e di pulizia. L'Amministrazione si riserva di verificare la documentazione relativa ai collaudi e/o lavori eseguiti e di richiedere l'esecuzione di interventi manutentivi ovvero, nei casi più gravi, l'esclusione dal servizio di quei veicoli che presentassero evidenti carenze in tal senso.

Gli autoveicoli con sponda idraulica dovranno essere dotati di un dispositivo che permetta la manovra della sponda stessa a motore spento.

Ogni autoveicolo dovrà essere condotto da personale dell'Appaltatore in possesso di adeguata patente di guida.

L'operatore addetto a mansioni di autista, quando non è alla guida dell'autoveicolo, dovrà comunque partecipare alle operazioni di movimentazione (smontaggio, rimontaggio, imballaggio, trasloco o sgombero).

## **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale**

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

In particolari casi, potrà essere richiesto dal Responsabile del procedimento di custodire in luogo sicuro gli autoveicoli sui quali debba essere temporaneamente stivato il materiale in corso di movimentazione.

L'eventuale corrispettivo dovuto all'Appaltatore per gli autoveicoli utilizzati e per gli spazi adibiti a deposito messi a disposizione dall'Appaltatore stesso dovrà essere anticipatamente quantificato e concordato per iscritto fra le parti, anche mediante scambio di messaggi di posta elettronica. In entrambe le circostanze l'Appaltatore ha la completa responsabilità del materiale allo stesso affidato in custodia.

### **Articolo 5. Personale autorizzato all'esecuzione del servizio**

Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità) adeguato per numero e qualifica professionale.

All'avvio del servizio l'Appaltatore deve comunicare per iscritto all'Amministrazione il nominativo di tutti i soggetti che operano in esecuzione del contratto, con indicazione della relativa qualifica.

Nel caso di attività di trasloco programmate su più giornate lavorative, è richiesto che l'intervento venga svolto dall'inizio sino alla conclusione dagli stessi operatori.

Durante il corso dell'affidamento l'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente eventuali sostituzioni del personale. In mancanza di apposita comunicazione, inoltrata ed autorizzata dall'Amministrazione, non si potrà procedere ad alcuna variazione di personale.

Qualora, durante l'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato, si dovesse verificare l'assenza, anche parziale, di uno o più componenti del gruppo di lavoro, l'Appaltatore deve assicurarne l'immediata sostituzione.

Il personale dell'Appaltatore dovrà:

- a) presentarsi in servizio con la massima puntualità, con abbigliamento adatto alla tipologia del lavoro da eseguire e riportante la denominazione sociale dell'Appaltatore medesimo;
- b) presentarsi in servizio in possesso di tutti i dispositivi antinfortunistici eventualmente necessari;
- c) essere identificabile mediante l'esposizione di un tesserino personale di riconoscimento indicante le generalità del dipendente, la fotografia e la denominazione sociale dell'Appaltatore;
- d) essere in possesso di valido documento di riconoscimento da esibire al personale di vigilanza preposto alla regolamentazione degli accessi presso le sedi lavorative dell'Amministrazione, secondo le relative disposizioni interne;
- e) essere in possesso della certificazione sanitaria attestante l'idoneità al servizio in questione;
- f) essere in possesso dell'apposita patente se preposto alla guida dei mezzi di trasporto.

### **Articolo 6. Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore:

## Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

- a) la fornitura dei materiali utilizzati durante l'esecuzione del Servizio, quali - a titolo non esaustivo - carrelli, scatole in cartone, casse in legno, nastro adesivo, corde, coperte, sacchi e sacchetti, plastica "millebolle" ecc.;
- b) i costi di gestione degli autoveicoli, compreso il materiale di consumo;
- c) le attività e i costi per parcheggi e concessioni di autorizzazioni, licenze e permessi di qualsiasi genere eventualmente necessarie durante l'effettuazione dei Servizi oggetto del presente appalto. Si fa salva l'ipotesi in cui si rendesse necessario procedere alla temporanea occupazione di suolo pubblico: in tal caso, è a carico dell'Appaltatore il pagamento degli eventuali oneri, che saranno oggetto di rimborso nella prima fattura utile, previa presentazione delle relative pezze giustificative;
- d) la fornitura ed il posizionamento di eventuali transenne ed insegne segnaletiche nei casi in cui ciò risulti necessario in base alla normativa vigente o consenta uno svolgimento più rapido ed efficiente del Servizio;
- e) gli eventuali oneri connessi alla necessità di dotare gli operatori di idonei dispositivi di protezione individuale (calzature, mascherine, guanti, tute ecc.) laddove debbano eseguire interventi in locali caratterizzati da condizioni igienico-sanitarie che richiedono l'adozione di tali particolari accorgimenti;
- f) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale da conferirsi presso la pubblica discarica e/o eventuali altri impianti autorizzati, compresa la tenuta dei registri e la compilazione di eventuali moduli o formulari, nonché di quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- g) ad avvenuta conclusione del trasloco o dello spostamento del materiale, il recupero degli imballaggi utilizzati e non più necessari.

### Articolo 7. Corrispettivo dei Contratti Derivati

Il corrispettivo dei Contratti Derivati, stipulati nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Quadro, verrà determinato trimestralmente moltiplicando la quantità di ore impiegate nel trimestre di riferimento per i costi orari ribassati indicati dall'Appaltatore *nell'Allegato A - Elenco prezzi*.

Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatte salve eventuali modalità di revisione prezzi.

I costi unitari sono stati determinati attraverso una valutazione dei costi delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste.

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

#### Articolo 7.01 Rendicontazione – Fatturazione e modalità di pagamento

L'Appaltatore dovrà redigere un report settimanale concernente gli interventi giornalmente eseguiti, sulla base di apposito modulo predisposto dall'Amministrazione (*Allegato B – Report settimanale interventi giornalieri*).

## Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

Il report, debitamente firmato dal Responsabile designato dall'Appaltatore o da un addetto che ha svolto il lavoro, deve essere inviato all'Amministrazione.

Sulla base dei report settimanali inviati, l'Amministrazione per quanto di competenza, procede alla verifica di conformità del servizio per certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

All'esito di questa verifica, l'Amministrazione invia all'Appaltatore un apposito documento che consente la fatturazione trimestrale.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

La fattura deve altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno pertanto liquidati all'Appaltatore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In caso di crediti indebitamente maturati dall'Amministrazione a seguito di errori di fatturazione, omissione di servizi, pretesi danni o risarcimenti, o per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota di credito da parte dell'Appaltatore in occasione del primo pagamento utile.

L'Appaltatore non è esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal contratto in tutti i casi di ritardo nel pagamento da parte dell'Amministrazione, dovuto a cause di forza maggiore.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

## **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale**

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi di pagamento diretto da parte dell'Amministrazione dei subappaltatori.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare alla Città Metropolitana di Genova, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Genova, prima dell'inizio della prestazione, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e alla Prefettura – UTG di Genova.

L'Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG). La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento, comporta la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale del singolo Contratto Derivato entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione coincidente con la comunicazione formale di avvio, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

### **Articolo 8. Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore, con l'attivazione del Contratto Derivato, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente del servizio, come previsto dall'articolo 50 del d. lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 di cui alla Deliberazione del 13 febbraio 2019, n.114.

Si precisa che l'operatore economico uscente ha dato avvio al servizio di logistica e movimentazione soltanto a decorrere dal 2 maggio 2023 e risulta aggiudicatario di un contratto di appalto concluso a seguito di procedura di affidamento diretto.

Conseguentemente, anche il personale operante alle dipendenze del precedente operatore economico non è stato a sua volta assorbito dall'attuale aggiudicatario, in quanto l'organizzazione aziendale, unitamente all'esiguità dell'importo contrattuale, non ha reso necessario impiegare ulteriore personale rispetto a quello già inserito in organico.

### Articolo 9. Obblighi dell'Appaltatore

È obbligo dell'Appaltatore:

- a) fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, e impiegare per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato autoveicoli, attrezzature e utensileria pienamente conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alle prescrizioni di legge in materia di circolazione stradale e sicurezza sul lavoro;
- b) adottare, nell'esecuzione del servizio, le procedure e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi e dei terzi e ad evitare qualsiasi danno ai beni immobili e mobili pubblici o privati;
- c) effettuare i necessari controlli atti a verificare il corretto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e delle misure antinfortunistiche da parte degli operatori, con particolare riferimento al corretto utilizzo di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) richiesti per lo svolgimento delle attività contrattuali, manlevando l'Amministrazione da ogni pregiudizio che dovesse verificarsi in conseguenza di inadempimento di quanto richiesto o per inosservanza delle norme di legge vigenti;
- d) osservare le norme derivanti dalla vigente normativa in materia assicurativa relativa agli addetti ai lavori;
- e) corrispondere le retribuzioni agli addetti ai lavori, conformemente al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- f) rispettare e far rispettare i regolamenti vigenti di accesso, transito e sosta all'interno dei vari presidi dell'Ente;
- g) agli effetti assicurativi, segnalare al Responsabile del Procedimento eventuali danni a terzi, non appena a conoscenza dell'accaduto;
- h) provvedere alla formazione del proprio personale sui seguenti argomenti:
  - modalità di esecuzione del servizio oggetto di appalto;
  - procedure e sistemi di autocontrollo;
  - gestione delle emergenze (infortuni e incidenti);
  - trattamento dei dati particolari nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
- i) provvedere a mantenere costantemente aggiornato il processo formativo del proprio personale;
- j) assicurare che il proprio personale:
  - durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, abbia sempre con sé una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (D.lgs. 81/08);
  - segnali subito agli organi competenti dell'Amministrazione ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;

## **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale**

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

- non esegua ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- tenga un comportamento improntato all'educazione ed alla correttezza.

Gli obblighi di cui alle precedenti lett. h), i) e j) vincolano l'Appaltatore, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica ivi compresa la forma cooperativa.

### **Articolo 10. Ruoli contrattuali**

#### **Articolo 10.01 Responsabile designato dall'Appaltatore**

L'Appaltatore deve fornire all'Amministrazione, al momento dell'avvio dell'esecuzione del servizio, il nominativo ed i recapiti (telefono e posta elettronica) del Responsabile designato dall'Appaltatore stesso, reperibile dalle ore 8:00 alle ore 17:00, festivi esclusi, che costituisce il referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del Servizio oggetto del presente Capitolato.

Il Responsabile designato dall'Appaltatore deve essere dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del servizio.

In caso di temporanea assenza del personale designato e al fine di scongiurare eventuali disservizi, l'Appaltatore dovrà comunicare - possibilmente in via preventiva e, comunque, con la massima urgenza - il nominativo ed i recapiti di una persona delegata a sostituire il Responsabile.

#### **Articolo 10.02 Responsabile Unico del Procedimento**

Il Referente unico contrattuale dell'Amministrazione deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento (RUP).

Il Responsabile designato dall'Appaltatore ha l'obbligo di fare riferimento al RUP dell'Amministrazione per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del Contratto Derivato.

#### **Articolo 10.03 Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Al momento della stipulazione dei Contratti Derivati, la stessa deve comunicare all'Appaltatore il nominativo ed i recapiti (telefono e posta elettronica) di un proprio dipendente che ricoprirà le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. n. 50/2016 e del Decreto MIT 7 Marzo 2018, n. 49.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà avvalersi dell'assistenza di uno o più dipendenti dell'Amministrazione presso la quale svolge la propria attività, ferma restando in capo allo stesso la responsabilità della corretta esecuzione del contratto.

### Articolo 11. Modifiche ed estensioni contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del Contratto Derivato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere e/o introdurre variazioni rispetto alle modalità di esecuzione vigenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal presente Capitolato.

Le tipologie di modifiche e/o variazioni previste contrattualmente sono:

- 1) modifiche che attengono alla durata del contratto;
- 2) modifiche che attengono ai quantitativi del contratto;
- 3) modifiche che attengono agli immobili di competenza dell'Ente.

In sede di esecuzione del contratto,

(A) l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare **modifiche** quantitative e/o qualitative **non sostanziali**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016 nel caso di attività urgenti, necessarie a consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e degli Uffici istituzionali dell'Ente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che non venga alterata la natura complessiva del contratto;
- che non si estenda notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- che non cambi l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore in modo non previsto nel contratto iniziale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alla variazione risultante dalla modifica non sostanziale, alle medesime condizioni e modalità esecutive previste dal contratto originario;

(B) l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ha la facoltà di introdurre variazioni quantitative in aumento o in diminuzione con riferimento a tutte le prestazioni contrattuali, fino alla concorrenza di **un quinto** dell'importo del contratto, con conseguente aumento o diminuzione del relativo corrispettivo.

In caso di variazioni non autorizzate o per servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali e/o non eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà provvedere agli adeguamenti che l'Amministrazione riterrà necessari per assicurare la conformità a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso e/o indennizzo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare le eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per i presunti maggiori oneri sostenuti.

L'Appaltatore non potrà invocare, a giustificazione delle varianti eseguite senza preventiva approvazione esplicita ed in forma scritta, la mancanza o la incompletezza delle istruzioni, essendo suo onere richiederle tempestivamente, sia con riferimento al normale sviluppo esecutivo del contratto sia con riguardo a fatti imprevisi e sopravvenuti.

### **Articolo 12. Revisione prezzi**

L'Assuntore ha facoltà di richiedere la revisione dei prezzi al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al fine di ottenere il beneficio l'Assuntore dovrà trasmettere al Committente la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione del meccanismo di revisione.

I nuovi prezzi si applicano a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Assuntore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

### **Articolo 13. Subappalto**

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 105 comma 1 del codice non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni ad esso relative. Resta fermo l'obbligo del rispetto della disciplina contenuta nell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

La richiesta di subappalto è indirizzata alla Città Metropolitana di Genova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 D.lgs. 50/2016 nella fase di attivazione del contratto o successivamente.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs.

I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l'esecuzione delle prestazioni.

La Città Metropolitana di Genova procede alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione e generali di cui all'art. 80 e della documentazione di cui all'art. 105, comma 9, terzo periodo, del d. lgs. 50/2016. Tali verifiche devono concludersi entro 30 giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto.

L'Appaltatore ha la facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto)). L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

### **Articolo 14. Sub-contratti**

I sub-contratti e i cottimi che non hanno natura di subappalto e/o non concorrono al limite del subappalto devono essere comunicati con le stesse modalità previste per il sub-appalto.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni:

## **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale**

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

- 1) il nome del subcontraente;
- 2) l'importo del sub-contratto;
- 3) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal contratto senza la formale adesione dell'Amministrazione.

### **Articolo 15. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti della Città Metropolitana di Genova alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

### **Articolo 16. Obblighi in materia di sicurezza**

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, manlevando il committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'Appaltatore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispose il proprio piano operativo di sicurezza.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

La valutazione dei rischi propri del gestore del servizio nello svolgimento della sua attività professionale resta a carico dell'Appaltatore stesso, come la redazione dei relativi documenti

## **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale**

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

(DVR) e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Eventuali costi relativi alla sicurezza propri dell'attività espletata, connessi a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08, sono a carico dell'Appaltatore e devono essere riportati in offerta.

Al fine della predisposizione dell'offerta, il concorrente dovrà prendere visione del preliminare "Documento Valutazione Rischi da Interferenze" allegato al presente Capitolato.

Alla stipula del Contratto Derivato l'Amministrazione provvederà, nell'ambito delle attività di cooperazione e coordinamento atte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e volte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenza, alla realizzazione di un incontro con i rappresentanti per la sicurezza dell'Appaltatore al fine di fornire ulteriori informazioni/chiarimenti sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui quest'ultimo opererà, nonché all'approvazione del DUVRI definitivo, da allegare al contratto.

### **Articolo 17. Garanzia definitiva**

L'Appaltatore s'impegna a costituire, a favore dell'Amministrazione, per ogni Contratto Derivato stipulato una garanzia definitiva in misura pari all'80% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia può essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni Contraenti, l'estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante o del Committente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

### **Articolo 18. Polizza assicurativa**

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i risarcimenti per gli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale. Di conseguenza, l'Appaltatore dovrà contrarre, qualora non ne sia già in possesso, apposita polizza assicurativa contro i rischi R.C.T. e R.C.O. – avente validità per tutta la durata del contratto – con massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo.

Eventuali scoperti e/o franchigie previsti non potranno essere opposti alla Città Metropolitana di Genova e rimarranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è altresì responsabile, nei confronti dei propri dipendenti e soci, in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei controlli sulle attrezzature e mezzi di prevenzione.

Copia della suddetta Polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto.

### **Articolo 19. Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali, quand'anche esso provveda a fornire o noleggiare strumenti, attrezzature od automezzi non di sua proprietà.

L'Appaltatore è responsabile civilmente per i danni, diretti ed indiretti, a persone, cose e animali, causati nell'esecuzione delle prestazioni e assume a proprio esclusivo carico l'integrale risarcimento dei danni che dovessero derivare a terzi, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. Sono considerati terzi gli utenti, l'Amministrazione.

L'Appaltatore risponde dei danni derivanti da fatti imputabili a propri dipendenti, collaboratori e incaricati a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore manleva il committente da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio derivante da fatto dell'Appaltatore stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile Unico del Procedimento tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento delle prestazioni. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico dell'Appaltatore, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al committente.

L'Appaltatore è l'unico responsabile:

- a) dell'esecuzione delle attività quand'anche esso provveda a fornire o noleggiare strumenti, attrezzature od automezzi non di sua proprietà;
- b) per eventuali danni arrecati a beni pubblici e/o privati;
- c) per eventuali danni arrecati ai beni trasportati.
- d) in caso di eventuali infortuni al personale addetto alle attività;
- e) in caso di eventuali infortuni a terzi.

### **Articolo 20. Penali per ritardi e inadempienze**

L'Amministrazione applicherà una penale nella misura del 0,5 per mille dell'importo contrattuale netto complessivo (IVA esclusa) per:

- ritardo superiore a 60 minuti nella messa a disposizione di personale e/o di autoveicoli, a seguito di richiesta regolarmente formulata secondo quanto previsto nel Capitolato;
- ritardo per ogni giorno lavorativo nell'ultimazione di un intervento, quando sia stato indicato un termine;
- ritardo superiore a 5 giorni naturali e consecutivi nella presentazione del report settimanale concernente gli interventi giornalmente eseguiti.

### **Articolo 21. Procedimento di applicazione delle penali**

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Appaltatore, volta all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata da Città Metropolitana, mediante comunicazione all'Appaltatore inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all'applicazione delle penali, a valere sul primo pagamento dovuto, con le modalità indicate nel presente capitolato.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante trattenuta di pari importo sulla successiva fattura oppure sulla cauzione definitiva, con l'obbligo di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ai sensi degli artt. 103 e 93, c. 7, D.lgs. 50/2016, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l'immagine dell'Ente può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto. A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempienze gravi:

## Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

- l'impiego di personale e autoveicoli in numero inferiore a quello eventualmente richiesto o, comunque, a quello necessario per l'esecuzione dell'attività richiesta ai sensi del presente Capitolato;
- la mancata presentazione, su richiesta dei referenti dell'Amministrazione, della documentazione attestante l'avvenuta consegna del materiale, con precisa indicazione di data, ora, luogo e ricevente.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare all'Ente dall'inadempimento dell'Appaltatore per effetto della inesatta o della mancata esecuzione del servizio.

### Articolo 22. Risoluzione contrattuale

Costituiscono motivo di risoluzione contrattuale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

L'Amministrazione risolve il contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea;
- 3) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 4) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula, intervengano:

- 1) altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- 2) motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente;
- 3) ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali;

Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo

che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Nei casi sopra indicati l'Amministrazione comunica all'Appaltatore la volontà di risolvere il contratto, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

### **Articolo 23. Recesso unilaterale**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore;
- l'Appaltatore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti;
- sia accertata a carico dell'Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

**Articolo 24. Clausole risolutive**

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50);
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);
- e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;
- f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;
- h) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

## **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale**

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

- n) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con d.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

### **Articolo 25. Altri casi di risoluzione**

La Città Metropolitana si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

### **Articolo 26. Effetti della risoluzione e del recesso**

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

A seguito della comunicazione dell'Amministrazione, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

### **Articolo 27. Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente capitolato speciale e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in esso contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

### **Articolo 28. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza**

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti il trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

- a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

### **Articolo 29. Obblighi di comunicazione all'Amministrazione**

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

### **Articolo 30. Clausole di legalità**

L'Appaltatore si impegna

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitanano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitanano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

## **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale**

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi logistici e movimentazione di materiali vari

---

### **Articolo 31. Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di stipulazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente alla stipula dello stesso.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.